

La **legge di Bilancio 2025** include diverse misure per il lavoro, previdenziali e per le famiglie. Di seguito una sintesi dei principali interventi.

Agevolazioni alle assunzioni “Nuova decontribuzione Sud”

Sul fronte delle agevolazioni alle assunzioni, la legge di Bilancio **introduce**, per gli **anni 2025-2029**, un **nuovo sgravio contributivo** per le imprese che occupano **lavoratori nel Mezzogiorno**, che va a sostituire l’agevolazione contributiva di cui dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).

L’agevolazione, la cui disciplina è dettata dai commi da 406 a 422, consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ...etc.etc.....

Rifinanziamento bonus giovani, donne e Zes

In particolare:

a) per il **bonus giovani**, il **limite di spesa è incrementato** in misura pari a 0,7 milioni di euro per l’anno 2024, a 16,3 milioni di euro per l’anno 2025, a 15,9 milioni di euro per l’anno 2026 e a 5,6 milioni di euro per l’anno 2027. La misura riconosce ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale under 35 (mai occupato a tempo indeterminato) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (con esclusione dei premi e contributi INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato (mentre spetta in caso di precedente assunzione con apprendistato non proseguito in ordinario rapporto di non proseguito in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato);

b) per il **bonus donne**, il **limite di spesa è incrementato** in misura pari a 0,4 milioni di euro per l’anno 2024, a 14,4 milioni di euro per l’anno 2025, a 17,5 milioni di euro per l’anno 2026 e a 9,1 milioni di euro per l’anno 2027. La misura riconosce l’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascuna dipendente donna, assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, che rientri nelle seguenti categorie:

- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Decontribuzione per le lavoratrici madri

Il **comma 219 riconosce**, a decorrere **dall'anno 2025**, un **parziale esonero contributivo** della **quota** dei **contributi previdenziali** per l'**invalidità**, la **vecchiaia** e i **superstiti**, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti, escluse quelle domestiche, nonché delle lavoratrici autonome titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa (sia in contabilità semplificata sia ordinaria) o di partecipazione, che non hanno optato per il regime forfetario:
madri di due o più figli;
• che abbiano una retribuzione o un reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro su base annua.

L'**esonero**:

- è **riconosciuto** fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall'anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
- **non spetta**, per gli anni 2025 e 2026, alle lavoratrici beneficiarie dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023).

E demandato ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **il compito di definire le modalità attuative e, in particolare, la misura dell'esonero contributivo**, le modalità di riconoscimento e di utilizzo nel rispetto delle risorse stanziare

Detassazione dei premi di risultato

Per i **premi** e le somme erogati negli anni **2025, 2026 e 2027**, il **comma 385 riduce** dal 10 al 5% l'**aliquota** dell'**imposta sostitutiva** sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge n. 208/2015.

Fringe benefit

Per i **periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027**, i **commi 390 e 391**, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, **elevano** da 258,23 a **1.000 euro** (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico) il **limite di esenzione** dal computo del reddito imponibile (e dalla tassazione sostitutiva agevolata) del lavoratore dipendente:

- a) del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo;
- b) delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
 - delle utenze domestiche del servizio idrico integrato;
 - dell'energia elettrica e del gas naturale;
 - delle spese per l'affitto della prima casa;
 - degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa

Benefit auto “di nuova immatricolazione dal 2025” nuova tassazione:

autovetture full elettriche 10% calcolato su 15000 km annui

autovetture ibride 20% calcolato su 15000 km annui

altre autovetture 50% calcolato su 15000 km annui

Congedo parentale

Con il **comma 217** si **modificano** le **regole di fruizione** del congedo parentale. In particolare, con un primo intervento, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024, l'indennità del congedo parentale viene elevata all'80% della retribuzione **per 3 mesi** entro il sesto anno di vita del bambino.

Smart working In tema di lavoro agile è individuato il termine di cinque giorni per le comunicazioni obbligatorie relative all'avvio dell'attività, alle modifiche della durata e alla cessazione del lavoro svolto in *smart working*.

Dimissioni e assenza ingiustificata È disposto che, nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore sia tenuto a darne comunicazione all'Ispettorato Nazionale del lavoro (che “può” attivare le verifiche dal caso)(incerte modalità e tempi di applicazione)(**in attesa di precisazioni**). In tal caso il rapporto si intende risolto per volontà del dipendente, salvo che egli dimostri di non aver potuto comunicare la sua assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile all'impresa.

Spese trasferta e rimborsi spesa 2025 Rimangono escluse dall'obbligo di tracciabilità sia le indennità di trasferta corrisposte in misura fissa (forfettaria per vitto e alloggio (nel limite dei 46,48 euro) che le piccole spese (sempre forfettarie, nel limite cioè dei 15,49 euro) Idem per i rimborsi chilometrici.

E' ammesso anche il rimborso chilometrico nell'ambito del comune sede della attività aziendale purchè documentato.

Att.ne: La tracciabilità dei pagamenti diventa quindi obbligatoria per le spese documentate (se non tracciabile il rimborso diventa imponibile)

Riduzione cuneo fiscale: somma integrativa e ulteriore detrazione

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente art. 49 del TUIR, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al

reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

- 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente **è rapportato all'intero anno**.

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente art. 49 del TUIR con esclusione di quelli indicati alla lett. a) del c. 2 del medesimo art. 49, che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta **una ulteriore detrazione** dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

- a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro
- al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

Comunicazione reddito L. 207/2024

Previsto il nuovo formato **COM_RED_L207_2024** - Comunicazione reddito L. 207/2024 in modo che i dipendenti possano comunicare, **se necessario**, il loro reddito complessivo o la richiesta di erogare la somma integrativa e l'ulteriore detrazione solo a conguaglio o la rinuncia all'erogazione della somma integrativa e/o dell'ulteriore detrazione.

Detrazioni per carichi di famiglia

Detrazione figli

Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico spettino:

- ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma **inferiore a 30 anni**, non disabili;
- a ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104/1992.

La detrazione d'imposta spetta anche in relazione ai figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e ai figli adottivi, affiliati o affidati; viene inoltre introdotta la possibilità di beneficiare della detrazione anche per i figli conviventi del coniuge deceduto.

Detrazioni altri familiari

Dal periodo d'imposta 2025, la detrazione per altri familiari a carico può essere riconosciuta esclusivamente per ciascun ascendente (genitori, nonni, bisnonni) **che conviva con il contribuente**.

Detrazioni per familiari residenti all'estero di lavoratori extracomunitari

Inserito il comma 2-bis all'art. 12 del TUIR, con il quale viene espressamente previsto che, **dal periodo di imposta 2025**, ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo, le detrazioni per familiari fiscalmente a carico (coniuge, figli e altri familiari) **non spettano in relazione ai familiari residenti all'estero**.